

MAI PIU' RLS SOLI DAVANTI A UN TERMINALE

La consegna materiale del DVR al RLS

Rispetto a quella che avrebbe dovuto prima configurarsi come circolare ministeriale interpretativa degli Accordi sulla formazione del 21 dicembre 2011, eppoi invece -trattandosi di accordi raggiunti in sede di Conferenza stato regioni- di una sorta di parere motivato, grande è la confusione portata sotto il cielo.

Ad oggi non si riesce a capire se le Linee guida interpretative in ordine agli accordi ex artt. 34 e 37, debbano considerarsi un accordo strutturato, in attesa di semplice attestazione formale, o una bozza esposta a rivisitazioni, o chissà cos'altro ancora.

Lodate in tal modo la tempestività e linearità del normatore delegato, passiamo a considerare l'aspetto che qui interessa.

Quelle che chiameremo convenzionalmente LG interpretative affermano, alla voce **“Efficacia giuridica e entrata in vigore degli accordi”** che *“Quanto alla natura giuridica degli accordi in oggetto, si ritiene che essi abbiano una valenza normativa”* sulla base dei rinvii operati, rispettivamente, dal comma 2 dell'art. 34 e dal comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

I due commi prevedevano appunto che i contenuti e le articolazioni del percorso formativo fossero definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Tali sono gli Accordi (ampiamente ritardatari) del 21 dicembre 2011 sulla formazione:

- del datore di lavoro che intenda svolgere i compiti propri del SPP;
- dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.

Dunque gli accordi sono fonte <giuridificata>.

Ciò assume specifica rilevanza quando -rispetto alle condizioni necessarie per la modalità formativa *e-learning*- essi giungono ad affermare che “deve essere garantita la possibilità di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.” Affermazione ripresa letteralmente dalle LG interpretative, alla voce *“Formazione in modalità e-learning”*.

Eccoci dunque proiettati alla faticosa risposta all'interpello n. 52 del dicembre 2008, posto da Confcommercio (per conto di Esselunga) ed arbitrariamente <risolto> dal direttore generale dell'attività ispettiva Dott. Pennesi per conto del Ministro Sacconi. (1)

In tale risposta si stabiliva come condizione necessaria e sufficiente per la *“consegna”* del DVR al RLS la messa a disposizione del documento su un terminale di sola lettura.

Una parola definitiva al proposito (un'autentica pietra tombale), era stata prontamente posta da Rolando Dubini con il commento a titolo *“RLS e DVR: una interpretazione contra legem”* (2)

Non del tutto trascurabili anche due nostri approfondimenti: *“L'interpello n. 52 e la consegna del DVR al RLS”* e *“Ancora a proposito di segreto aziendale e di obbligo di consegna del DVR al RLS”*. (3)

Il problema che ci si poneva era duplice:

- da un lato impedire che la consultazione telematica diventasse fattore decisivo di scoraggiamento per gli RLS, vista la sostanziale impraticabilità dello strumento;
- dall'altro rivendicare il diritto *ex lege* del RLS ad aversi consegnata, secondo sua indicazione, copia cartacea del DVR (il quale, non dimentichiamo, è lo strumento principe per l'attività del RLS)

(1) v. Olivia Bonardi: *“Il diritto alla consegna del documento di valutazione dei rischi: una soluzione di compromesso che non soddisfa”*.

(2) su Puntosicuro 27 gennaio 2009

(3) entrambi, da leggere in successione, rintracciabili in rete, e comunque richiedibili al Dipartimento.

Vale ricordare che all'epoca (primi mesi del 2009) non era ancora agente la norma scellerata (e mai abbastanza deprecata) poi introdotta dal D.Lgs. 106/09, a modifica dell'art. 18, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 81/08.

Piccola, feroce aggiunta che reciterà: *“il documento è consultato esclusivamente in azienda”*. Alla faccia della *“equilibrata partecipazione”* dei lavoratori e dei loro rappresentanti stabilita dalla direttiva quadro in materia di SSL, la 391/89/CEE.

E tuttavia l'“interpello 52” era così intimamente sconclusionato che solo un delirio di onnipotenza poteva credere che avrebbe retto al vaglio della giurisprudenza.

Infatti non reggerà alla prima prova giudiziale.

Per ironia della sorte (4), la sentenza del Tribunale di Milano 29.01.2010 (a conferma di un di poco precedente decreto ingiuntivo) accadrà sulla richiesta di un RLS della stessa azienda che aveva ispirato a Confcommercio l'interpello.

Quel RLS, cui l'accesso al DVR era stato imposto tramite PC aziendale bloccato, aveva richiesto al giudice di poter avere la disponibilità materiale del documento, lamentando l'impossibilità, altrimenti, di esercitare adeguatamente i suoi compiti.

Il giudice gli aveva dato ragione e, con decreto ingiuntivo, aveva ordinato all'azienda di consegnare immediatamente al RLS il DVR.

L'azienda poneva opposizione al decreto, e il nuovo giudice le dava ancora una volta torto.

L'aspetto curioso è che trattasi di una sentenza la cui stesura non è da annoverarsi tra le più belle; con qualche distrazione; manifestamente carente, ad es., nelle motivazioni con le quali si nega l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma (l'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 106/09) proposta dal RLS. (5)

Eppure questa sentenza ha avuto un'efficacia decisiva!

Al punto che ad oggi non risultano analoghi pronunciamenti, né, ovviamente, pronunciamenti di segno contrario. Segno che essa è stata in grado di <fare giurisprudenza>. Segno anche, però, della debolezza intrinseca alla determinazione ministeriale, cui si faceva sopra accenno.

Nella pratica è poi accaduto che agli RLS cui era stato consigliato di richiedere formalmente copia cartacea del DVR, le aziende non hanno opposto seria opposizione. Finendo sempre col consegnarlo.

Questo è il risultato che abbiamo dovuto <rincorrere>, soprattutto dopo dopo l'agosto 2009. Ed è un risultato di tutto rispetto.

Resta certamente irrisolto il nodo dell'utilizzo confacente del DVR, la possibilità negata al RLS di poterlo portare a casa per studiarlo con calma e/o di farsi aiutare nell'analisi (non infrequentemente: nella decriptazione) da un esperto sindacale di sua fiducia. Possibilità che era stata concretamente conquistata in vigore del 626/94 e che, con l'avvento del D.Lgs. 81/08, sembrava avviarsi a pacifica prassi. ..Poi le modifiche sacconiane (neanche il Ministro Sacconi però ha fatto tutto da solo; le organizzazioni datoriali hanno colpa grave su quella decisione).

Posto che non poteva essere il giudice a risolvere (a risolverci) tutti i problemi, va qui evidenziato un secondo aspetto molto positivo posto dalla sentenza del Tribunale di Milano.

(4) artificio retorico, ovviamente. In realtà l'ironia della sorte non c'entra nulla; c'entrano invece -e molto- l'impegno della Filcams-CGIL di Milano e degli RLS di Esselunga.

(5) l'art.13, comma 1, lett. c), del 106/09 è quello che poneva la piccola, feroce modifica secondo la quale il DVR *“è consultato esclusivamente in azienda”*. Il RLS, ravvisando in questa decisione un eccesso di delega rispetto alle previsioni della legge-delega 123/2007, aveva chiesto una sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame (purtroppo anch'egli però, a mio avviso, con motivazione non sufficientemente forte e/o non sufficientemente motivata).

Decide infatti il giudice che *“poiché il ruolo del RLS all'interno dell'azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di interessi di primaria importanza [costituzionalmente presidiati], quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori, ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso.”*

Viene così a cadere l'elemento impeditivo a una seria, proficua consultazione del DVR. Elemento che, come tutti sappiamo, era rappresentato dall'angosciante erosione -ad ogni consultazione, se effettuata in azienda- del miserevole monte ore complessivo a disposizione del RLS.

Ora, secondo principio giuridico, il RLS che debba consultare il DVR in azienda potrà:

- scegliere (a seguito di preventiva richiesta formale) se averlo disponibile in forma cartacea oppure in formato elettronico; in questo secondo caso dovrà essergli consentito di poterlo trasferire in stampa o su altro supporto informatico (es. chiavetta): così da poter selezionare e comporre, di volta in volta, le specifiche parti di interesse;
- **dedicare alla consultazione tutto il tempo ritenuto ragionevolmente necessario, senza che questo debba essere detratto dal suo monte ore annuale di permessi retribuiti.**

Il principio giuridico -si potrebbe obiettare, con ragione- è rappresentato già nel comma 2 dell'art. 50 (“Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”): *“2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico.”*.(6) Giusto. Solo che il comma 3 (come già il comma 4 dell'art. 18 del 626/94) rimanda(va) alla contrattazione collettiva nazionale circa *“Le modalità per l'esercizio delle funzioni”* attribuite al RLS.

Oggi alcuni Accordi interconfederali hanno già provveduto a regolamentare tali modalità. (7)

E' di significativo interesse ripercorrere però la configurazione che, sul punto specifico, avevano assunto gli Accordi interconfederali in applicazione del D.Lgs. 626/94 stipulati tra il 1995 e il 1996.

Con ogni probabilità a traino di Confindustria -*rectius*, dell'A.I. tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL- tutti gli accordi imputavano al monte ore , ai permessi del RLS, il tempo dedicato alla consultazione del DVR. E operavano questa decisione intendendo surrettiziamente la consultazione del DVR come un ricevere *“le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, ..”* di cui alla lett. e) dell'art. 19, comma 1.

Interpretazione straordinariamente estensiva, e degna di miglior causa; che pure aveva determinato, nella pratica, l'erosione del monte ore: perchè i RLS -rispettosi delle norme!- presentavano regolare permesso, dato che gli A.I. includevano la lett. e) come imputabile al monte ore medesimo.

Ebbene, gli A.I. applicativi del D.Lgs 81/08 ad oggi siglati (Confapi e Artigianato), tolgono il riferimento alla lett. e); così liberando il RLS dall'“obbligo” di presentare il permesso retribuito per la consultazione del DVR.

Il pronunciamento del Tribunale di Milano (precedente di c.a. nove mesi gli A.I. citati) avrà certo contribuito alla <fissazione> della norma (art. 50, comma 2). Infatti, pur essendo questa inequivocabile -e dunque cogente-, possiamo dire che la decisione del giudice milanese abbia cominciato a prefigurarla come “diritto vivente”.

Il riferimento iniziale a quanto contenuto negli Accordi di dicembre sulla formazione, nulla di sostanziale dunque aggiunge a quanto stabilito dalla norma di legge e dalla sentenza di Milano Non tanto perchè riferisce a materia altra (la formazione invece che le attribuzioni e i diritti del RLS) ..che pure è argomento affatto trascurabile. Quanto piuttosto perchè, liberato dalla pretesa di rappresentare quanto non può rappresentare, ci attrae in affascinanti meandri analogici. E qui sì, sembra rappresentare una *nuance*, una sfumatura (ma nel senso forte con cui la usava Nietzsche)

(6) previsione derivata letteralmente -per questa parte- dal comma 2 dell'art. 19 D.Lgs. 626/94.

(7) si evidenzia, peraltro, che ad oggi non si è ancora pervenuti alla stipula dell'Accordo interconfederale con Confindustria sull'applicazione del D.Lgs. 81/08.

che significativamente innerva il reale.

Se l'utilizzo di una corretta modalità formativa *e-learning* -sembra dirci- deve presupporre e garantire “*la possibilità ..di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative*”, tanto più questa possibilità dovrà essere garantita al RLS nel suo impegno di consultazione del DVR.

Vorrei chiudere con una osservazione non pertinente ma positiva:

Le LG interpretative in ordine agli Accordi sulla formazione dovrebbero uscire alla prossima convocazione della Conferenza stato-regioni (speriamo depurate di alcune inesattezze) e dovrebbero uscire senza significative modifiche rispetto alla versione già pubblicata sul sito ministeriale.

In questa versione è finalmente scomparso il riferimento agli enti bilaterali rispetto all'obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici ex art. 37, comma 12.

Incrociamo le dita.

Buon lavoro

Brescia, 7 maggio 2012

pietro.ferrari@cgil.brescia.it

Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente
Camera del Lavoro di Brescia